

processo siano sufficienti per la decisione (Cass. 23 giugno 2000 n. 8542; Cass. 9 maggio 1996 n. 4370).

Questa prospettiva viene rifiutata da autorevole dottrina, la quale osserva che per l'interrogatorio formale, che mira ad ottenere la confessione, vale la medesima regola che vale per il giuramento, vincolando entrambi il giudice nella decisione della causa, di tal che come non può non essere ammesso il giuramento, così non può non esserlo l'interrogatorio.

Si sottrae, conseguentemente, a censura la Corte di merito per avere confermato il giudizio di superfluità dell'interrogatorio formale o di qualsiasi altro mezzo di prova espresso dai primi giudici sul rilievo che la corrispondenza del prezzo pagato a quello indicato nell'atto di vendita è provata in atti.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. (*Omissis*)

(1) Per utili riferimenti, nel senso che il giudice di merito che, sulla domanda di riscatto di un fondo rustico proposta dal confinante, coltivatore diretto, accerti la simulazione del contratto di affitto sul fondo medesimo siccome dissimulante un contratto di compravendita, non può rigettare la domanda per la mancanza della certezza sul prezzo pagato, ma deve procedere alla sua determinazione, onde provvedere sulla richiesta di riscatto, utilizzando a tal fine, in conformità dei criteri relativi all'onere della prova, ogni appropriato strumento probatorio (nella specie, testimonianze ritualmente acquisite), Cass. 18 aprile 2001 n. 5680.

Analogamente, il giudice di merito che sulla domanda di riscatto di un fondo proposta dall'affittuario coltivatore diretto accerti la simulazione della donazione del fondo medesimo siccome dissimulante una compravendita, non può dichiarare la nullità di quest'ultimo contratto per inesistenza del prezzo, non indicato in contratto, ma deve procedere alla sua determinazione (onde provvedere sulla domanda di riscatto) utilizzando a tal fine, in conformità dei criteri relativi all'onere della prova, ogni appropriato strumento probatorio, Cass. 26 novembre 1996 n. 10487.

In tema di prelazione agraria se il coltivatore diretto cui non sia stato comunicato il preliminare di vendita eserciti entro un anno dalla trascrizione il riscatto, sostenendo che il prezzo esposto nel contratto di compravendita è superiore a quello effettivamente pagato dal compratore, proponga anche una domanda di accertamento della relativa simulazione, richiedendo di subentrare all'acquirente, pagando il prezzo effettivamente versato o eventualmente quello superiore accertato, non può ritenersi violato il disposto dell'art. 8, comma 1, l. 26 maggio 1965 n. 590, secondo il quale il diritto di prelazione spetta a parità di condizioni, Cass. 6 febbraio 1995 n. 1374, ove la precisazione che la successiva rinuncia alla domanda di simulazione con la conseguente accettazione del prezzo indicato nel contratto non può comportare un mutamento della *causa petendi* o del *petitum* della domanda di riscatto, ma solo un'*emendatio libelli* consentita nell'ambito della richiesta originaria, giacché con l'anzidetta rinuncia i retraenti, riconoscendo implicitamente la veridicità del prezzo indicato nell'atto, adeguano ad esso le modalità dell'indicato riscatto, in aderenza al principio della parità delle condizioni. Sempre in quest'ultimo senso, Cass. 27 marzo 1990 n. 2479, in questa *Rivista*, 1990, I, 1200.

Per la precisazione che in tema di riscatto agrario, ai sensi dell'art. 8 l. n. 590, cit. e succ. mod., nell'interpretazione autentica di cui alla l. 8 gennaio 1979 n. 2, il prezzo da versarsi al terzo acquirente deve rispondere a requisiti di determinatezza, completezza e serietà, per cui il riscattante, ove deduca la simulazione del corrispettivo indicato nell'atto di compravendita, non può esimersi dall'offrire il *quantum* che assuma di dover effettivamente pagare, in conformità del presumibile valore del fondo, Cass. 9 agosto 1991 n. 8669; Cass. 19 novembre 1990 n. 11162, in *Dir. giur. agr.*, 1991, 505, nonché Cass. 2 marzo 1990 n. 1655, in *Giur. agr.*, 1990, 280.

(2) Nello stesso senso, il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere a valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio e defatigatorio, Cass. 15 gennaio 2002 n. 381, nonché Cass. 23 giugno 2000 n. 8544; Cass. 9 maggio 1996 n. 4370; Cass. 9 maggio 1987 n. 4296.

Per il rilievo che il giudizio sulla influenza del dedotto interrogatorio formale deve essere dato in relazione alla rilevanza giuridica del suo contenuto e alla sua legittimità e non già in rapporto al supposto suo esito, perché, altrimenti, si tradurrebbe in un apprezzamento sulla base della supposizione giuridica e non sull'esito della prova, per cui è illegittima la mancata ammissione di tale mezzo istruttorio motivato con il fatto che la parte che si vuole interrogare abbia, negli atti di difesa, categoricamente smentito quanto nell'interrogatorio stesso è dedotto, ben potendo la parte medesima, posta a diretto contatto con l'avversario e con il giudice, modificare il proprio comportamento difensivo, Cass. 28 luglio 1983 n. 5212.

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. III — 14 marzo 2003 n. 3791 — *Pres. Duva — Est. Durante — P.M. Frazzini (concl. conf.) — Seppia G. e a. (avv. Picarone) c. Min. Trasporti e a. (Avv. gen. St.)*.

(Cassa App. Roma 16 novembre 1998).

[8304/228] Successione in genere - Beneficio di inventario (accettazione con) - Effetti - Creditori del *de cuius* - Azioni di condanna per l'intero nei confronti dell'erede - Conseguenze - Limiti. (C.c., art. 484, 490).

[8304/216] Successione in genere - Beneficio di inventario (accettazione con) - Decadenza - Riassunzione dei giudizi e gestione d'azienda commerciale nei limiti del normale esercizio - Atti di ordinaria amministrazione - Causa di decadenza - Esclusione. (C.c., art. 484, 491, 493, 505).

*L'erede che ha accettato con beneficio di inventario può essere convenuto in giudizio dai creditori del de cuius, i quali possono ottenere la condanna al pagamento del debito ereditario per l'intero, salva la limitazione della responsabilità dell'erede entro il valore dei beni ereditari, qualora egli l'abbia fatta valere, proponendo la relativa eccezione (1).*

*La riassunzione dei giudizi promossi dal de cuius e la gestione dell'impresa commerciale relativa all'azienda caduta nell'eredità, se contenuta nei limiti del normale esercizio, effettuate dall'erede che abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario costituiscono atti di ordinaria amministrazione e, conseguentemente, non cagionano la decadenza dell'erede da detto beneficio (2).*

(Massime ufficiali).

(*Omissis*). — 4. Con il primo motivo si censura la Corte di merito per avere rigettato la domanda di rivalsa; si sostiene che il chiamato all'eredità, il quale accetti con beneficio di inventario, acquista la qualità di erede ed è tenuto al pagamento dei debiti ereditari, anche se non *ultra vires hereditatis*, di tal che l'essere i Seppia eredi beneficiati non avrebbe dovuto comportarne il totale esonero dalla responsabilità per i debiti anzidetti, bensì semplicemente la limitazione della responsabilità medesima *intra vires hereditatis*.

4.1. Il motivo è fondato.

4.2. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario — mediante la quale si realizza la separazione del patrimonio del defunto e la restrizione della responsabilità dell'erede *intra vires hereditatis* — è pur sempre dichiarazione di voler accettare l'eredità, sicché l'erede beneficiato acquista i diritti caduti nella successione e diventa soggetto passivo delle relative obbligazioni.

Come tale, a differenza del chiamato all'eredità che non abbia ancora accettato, il quale a norma dell'art. 486 c.c. è passivamente legittimato a stare in giudizio in rappresentanza dell'eredità, è legittimato passivo in proprio, ond'è che va emessa nei suoi confronti la pronuncia di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salvo a contenerne la responsabilità *intra vires hereditatis* nel caso in cui abbia fatto valere il beneficio di inventario (Cass. 16 novembre 1994 n. 9690; Cass. 15 aprile 1992 n. 4633; Cass. 9 marzo 1987 n. 2442; Cass. 9 luglio 1980 n. 4373).

Ai principi sopra enunciati non si è adeguata la Corte di merito, la quale ha integralmente rigettato la domanda di rivalsa concernente gli eredi beneficiati.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli art. 476, 484 ss. c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., si lamenta che la Corte di merito abbia escluso che i Seppia hanno compiuto atti incompatibili con la volontà di usufruire del beneficio di inventario in quanto ha limitato la propria valutazione al ricorso al TAR, mentre avrebbe dovuto estenderla a tutti quegli atti di gestione del bar specificamente dedotti, che sono stati compiuti dai Seppia direttamente (proposizione di altri giudizi) o indirettamente tramite le consorti.

5.1. Il motivo è infondato.

5.2. Una volta che sia intervenuta, l'accettazione con beneficio di inventario non può

essere posta nel nulla e se ne può soltanto verificare la decadenza per alcuna delle cause tassativamente previste.

Tra tali cause non rientra la riassunzione di giudizi amministrativi o di altra natura intrapresi dal *de cuius*, né la gestione dell'impresa commerciale relativa all'azienda caduta nell'eredità — se contenuta nei limiti del normale esercizio — (Cass. 29 gennaio 1966 n. 356), trattandosi di attività di ordinaria amministrazione.

Conseguentemente la Corte di merito non avrebbe potuto ravvisare la dedotta decadenza neppure se avesse esteso la propria valutazione agli altri giudizi, che si assumono proposti dai Seppia, ed all'attività di gestione del bar, con riferimento alla quale non è stata neppure offerta la prova della riconducibilità ai predetti.

La decadenza inoltre non si verifica *ope legis*, ma per effetto di pronuncia emessa a richiesta dei creditori ereditari, che assieme ai legatari sono gli unici soggetti legittimati.

Ove dichiarata, la decadenza produce la cessazione del beneficio e con essa la confusione del patrimonio ereditario con quello personale dell'erede, con l'effetto di abilitare sia i creditori ereditari ed i legatari che i creditori personali dell'erede ad agire individualmente su qualunque bene di quest'ultimo (Cass. 22 gennaio 1977 n. 329; Cass. 26 luglio 1971 n. 2490). (*Omissis*)

(1-2) [8304/228] [8304/216] Accettazione con beneficio d'inventario: effetti e amministrazione ordinaria (e straordinaria) dei beni ereditari.

1. La sentenza annotata offre lo spunto per alcune considerazioni sulle conseguenze scaturienti dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e sulla decadenza da detto beneficio in cui incorre l'erede (1).

L'effetto principale di tale forma di accettazione che — al di fuori dei casi di eredità devolute ai minori (anche emancipati), agli inabilitati e agli interdetti ovvero alle persone giuridiche — dipende dalla libera scelta del chiamato (2), è stato individuato nella limitazione della responsabilità patrimoniale e personale dell'erede entro i limiti di valore dell'asse ereditario con la conseguente impossibilità per i creditori e i legatari di aggredire i beni personali dell'erede stesso (3).

Un'opinione dottrinale ritiene che l'erede beneficiario non succeda nei debiti del defunto, per essere considerato dalle norme codicistiche non come debitore ma come acquirente di beni gravati da un onere o vincolo reale, posto a garanzia di un'obbligazione non sua, sicché la sua posizione e in tutto assimilabile a quella del terzo acquirente di un immobile ipotecato. In tale ricostruzione teorica i debiti ereditari non sono, dunque, altro che « un vincolo reale gravante i beni ereditari » di cui l'erede si libera, con il rilascio e la consegna di detti beni al curatore nominato ex art. 508 c.c., così come si libera con il rilascio il terzo acquirente di immobile ipotecato, che non sia personalmente obbligato (art. 2858 c.c.), o come, entrando in altro campo, si libera dalla servitù il proprietario del fondo servente rilasciando il fondo stesso (art. 1070 c.c.) (4).

(1) Sull'accettazione di eredità con beneficio di inventario v. per tutti: PALAZZO, *Successione (parte generale)*, in *D. disc. priv., sez. civ.*, XIX, Torino 1999, 146 ss.; BRANCA, *Diritto civile*, II, *La famiglia-Le successioni*, Milano 1985, 460 ss.; FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Commentario codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, *Libro secondo delle successioni* (Art. 456-511), Bologna-Roma 1980, 303 ss.; GROSSO, BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile* diretto da VASSALLI, XII, t. 1, Torino 1977, 443 ss.; MOSCARINI, *Beneficio d'inventario*, in *Enc. dir.*, V, Milano 1959, 123 ss.

(2) In questi casi, infatti, le eredità non possono che essere accettate con beneficio d'inventario (471-473 c.c.).

Per la statuizione che per gli incapaci un'accettazione pura è nulla e un'accettazione tacita inconfigurabile, vedi in giurisprudenza tra le altre: Cass. 27 febbraio 1995 n. 2276, in *Vita not.*, 1996, 256 e, più di recente, Cass. 13 luglio 1999 n. 7417.

(3) Così BIANCA, *op. cit.*, 461, il quale ricorda anche come l'erede beneficiario risponda con i propri beni quando sia in mora nel prestare il rendiconto della gestione del patrimonio ereditario ai creditori e legatari (art. 497 c.c.).

(4) Cfr. al riguardo FERRI, *op. cit.*, 325 ss., il quale ribadisce, dapprima, che l'erede beneficiario, pagando i debiti dell'eredità, libera i beni propri (quelli dell'eredità) da un vincolo che li grava, così come, sempre in parallelo, fa il terzo acquirente di immobile ipotecato il quale, nel pagare il creditore ipotecario, non si libera di un debito (perché debitore non è), ma libera il proprio immobile

L'opinione prevalente ritiene, di contro, che l'erede beneficiario, oltre che subentrare nell'attivo, nell'acquistare cioè i beni e nel succedere nel possesso, come ogni altro erede, succede pure nei debiti del defunto, anche se incontra una limitazione della sua responsabilità patrimoniale, concretizzantesi in una inespropriabilità dei beni suoi personali a fronte dei creditori del defunto e dei legatari, verso i quali risponde, dunque, *cum viribus hereditatis* (5).

Avverso la tesi negatoria della successione nei debiti si è obiettato che essa presenta l'inconveniente di lasciare detti debiti senza un obbligato e di escludere arbitrariamente l'erede dalla titolarità delle varie posizioni inerenti al rapporto obbligatorio (ad esempio, legittimazione ad accettare la remissione del debito) (6); e si è, invece, a sostegno dell'orientamento dottrinario prevalente, richiamata la stessa lettera del codice, e più precisamente si è fatto riferimento all'art. 490, comma 2, n. 2, c.c. (secondo cui l'erede « non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari oltre il valore dei beni a lui pervenuti »), che parrebbe riconoscere come l'erede, sia pure *intra vires hereditatis*, sia tenuto al pagamento dei debiti ereditari, nonché all'art. 507, comma ult., c.c. (secondo cui, eseguita la consegna di tutti i beni ereditari, di cui abbia effettuato rilascio a favore dei creditori e legatari, l'erede « resta liberato da ogni responsabilità per i debiti ereditari »), che a sua volta parrebbe riconoscere una responsabilità per i debiti ereditari preesistente alla consegna dei beni del *de cuius* (7). E nella stessa ottica si è anche aggiunto — dandosi una interpretazione del dato normativa diversa da quella pur autorevolmente patrocinata (8) — che l'art. 2740 c.c. con il prevedere al comma 2, nei casi stabiliti dalla legge, limitazioni della responsabilità patrimoniale del debitore, contemplata al precedente comma 1, in ordine a tutti i beni presenti e futuri, « non è detto non ricomprenda anche ipotesi, purché sempre espressamente previste dalla legge, in cui il debitore non cessa di essere tale ancorché la sua responsabilità risulti limitata a un complesso determinato di beni, senza estensione al restante indeterminato complesso dei suoi beni presenti e futuri ». Il che accade, appunto, in relazione alla posizione dell'erede beneficiario, il quale non solo risponde dei debiti ereditari e dei legati *intra vires hereditatis*, cioè non oltre il valore dei beni a lui pervenuti a titolo di successione (giusta l'espressione contenuta già nell'art. 968, comma 2, c.c. 1865 e ripetuta nell'art. 490, comma 2, n. 2, c.c. 1942), ma ne risponde altresì *cum viribus hereditatis*, con esclusione cioè — viene ribadito ancora una volta — della responsabilità patrimoniale con tutti gli altri suoi beni (9).

A nostro avviso, alla stregua delle argomentazioni poste a sostegno della tesi da ultimo esposta, è consentito affermare che l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario configuri una

dall'ipoteca; ed afferma, poi, che in ambedue i casi si è in presenza di un adempimento di terzo (art. 1180 c.c.), che ha però un interesse proprio all'adempimento (p. 331).

Per analoghe conclusioni CICU, *Successione per causa di morte. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da CICU e MESSINEO, XLII, Milano 1961, 277 e 282 ss.

(5) Per tale opinione v.: GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 448-450; nonché NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, II, Milano 1969, 90-93 e 131.

(6) In questi esatti termini: BRANCA, *op. cit.*, 462, il quale ritiene più coerente al sistema l'idea secondo la quale gli stessi debiti risultano limitati in relazione alla misura della responsabilità dell'erede.

(7) Cfr. in questi sensi GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 448 s.

(8) Al riguardo cfr. FERRI, *op. cit.*, 327, che dopo avere sottolineato che la cessione dei beni ai creditori richiede per la sua natura contrattuale il consenso dei creditori (art. 1977 c.c.) e non presenta efficacia liberatoria se non nei limiti in cui i creditori si soddisfano sui beni ceduti (art. 1984 c.c.), rileva poi che l'erede beneficiario si libera, invece, rilasciando i beni ai creditori senza il consenso dei creditori stessi (art. 507, comma ult., c.c.) ed anche se questi non trovino sui beni di che soddisfarsi integralmente, e che ciò accade unicamente perché il vincolo non è dell'erede ma dei beni. L'autore, poi, al fine di negare che l'erede beneficiario sia un debitore afferma anche che il disposto dell'art. 2740 c.c. non può essere interpretato nel senso di consentire una responsabilità patrimoniale del debitore limitata soltanto ad alcuni beni (nel caso di specie: quelli appartenuti al *de cuius*), con la inespropriabilità da parte degli stessi creditori, indeterminatamente, di tutti gli altri beni (presenti e futuri) del debitore (p. 329).

(9) Così ancora GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 449, i quali ad ulteriore conforto del loro assunto sottolineano come l'erede possa essere costretto al pagamento dei debiti ereditari con i propri beni solo quando risulti in mora nella presentazione del conto (art. 497 c.c.), e, pertanto, solo « come sanzione di un suo obbligo personale » (p. 450).

Per PALAZZO, *op. cit.*, 148 s., gli effetti indicati scaturiscono dalla separazione giuridica tra patrimonio del defunto e quello dell'erede di cui all'art. 490, comma 2, n. 1, c.c., impedendo l'accettazione con beneficio d'inventario le conseguenze della confusione ereditaria.

fattispecie nella quale a fronte di un debito, risultante dalla globalità degli obblighi facenti capo al *de cuius*, corrisponde una responsabilità, in linea generale, limitata al valore del patrimonio relitto, ma suscettibile di estendersi anche ai beni personali dell'erede nei casi di decadenza dal beneficio, espressamente previsti dalla normativa codicistica, e cioè nelle ipotesi di inadempienze nell'osservanza dei termini di inventario (art. 485 c.c.) ovvero nei confronti dei creditori (o dei legatari) in sede di liquidazione dell'eredità (art. 505 c.c.); di infedeltà dolose nella compilazione dell'inventario (art. 494 c.c.); di alienazioni di beni ereditari (o di loro sottoposizione a pegno o ipoteca o di transazioni ad essi relative) senza la previa autorizzazione giudiziaria (art. 493 c.c.); ed, infine, di mora nel rendimento del conto della gestione del patrimonio ereditario (art. 497 c.c.) (10). Fattispecie queste tutte in cui non è certo azzardato intravedere anche un intento sanzionatorio in ragione di condotte capaci, anche se solo potenzialmente, di arrecare danni ai creditori ereditari e ai legatari (11).

E che un siffatto rapporto di piena autonomia tra debito e responsabilità patrimoniale — caratterizzato dalla variabilità che questa può, in concreto, assumere a fronte di una identica posizione debitoria — non risulti un fenomeno unico nel nostro assetto ordinamentale (12), è dimostrato, ad esempio, da quanto è dato riscontrare nella società in accomandita semplice in relazione alla responsabilità patrimoniale del socio accomandante che, in presenza di atti di gestione del patrimonio societario, incorre in una responsabilità illimitata verso i terzi creditori in ragione del pregiudizio (anche potenziale) ai terzi, reputato connesso a tali atti (art. 2320 c.c.), con conseguenze fattuali assimilabili, in buona misura, a quelle che si è visto scaturire dagli atti comportanti — in ragione della loro pericolosità — decadenza dal beneficio d'inventario (13).

La qualità di erede del chiamato che abbia accettato con beneficio di inventario — diversamente da quanto si è visto essere avvenuto in relazione alla sua qualità di debitore — risulta pacifica in dottrina e giurisprudenza, con innegabili ricadute sia in termini di diritto sostanziale che processuale (14).

Ne consegue, pertanto che — come è stato affermato nella sentenza in commento — l'erede beneficiario è legittimato passivo in proprio nei giudizi di condanna al pagamento dell'intero debito ereditario, salva la limitazione della responsabilità *intra vires hereditatis* (15); che l'erede, pur dopo il rilascio dei beni ai sensi degli art. 507 ss., non perde la legittimazione processuale (e l'interesse)

(10) Configurano la mora nel rendimento del conto come una ipotesi di decadenza: FERRI, *op. cit.*, 374; CATTANEO, *Liquidazione dell'eredità*, in *D. disc. priv., sez. civ.*, XI, Torino 1994, 33.

*Contra*, e cioè per l'assunto che si verta in un caso in cui sopravviene in capo all'erede beneficiario una responsabilità illimitata, destinata a durare finché egli non renda il conto, v. NATOLI, *op. cit.*, 245; GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 475.

In giurisprudenza per l'affermazione che l'erede in mora è tenuto a pagare con i propri beni ma sempre *intra vires hereditatis*, cfr.: Trib. Roma 2 aprile 1966, in *Temi rom.*, 1969, 107.

(11) Per l'opinione secondo cui si richiede un generale requisito di colpa perché abbia luogo la decadenza: CICU, *op. cit.*, 324.

(12) Sulla generale problematica della possibilità che un (puro) rapporto di debito possa configurarsi senza un concomitante rapporto di responsabilità, e viceversa, e della possibilità che vi sia divergenza quantitativa tra i due rapporti cfr.: GIORGIANNI, *L'obbligazione*, Milano 1968, 178 ss., che in relazione all'eredità con beneficio d'inventario assume una propria peculiare posizione perché ritiene che, in conseguenza del beneficio, si abbia una limitazione della responsabilità e, contemporaneamente, del debito, osservando che l'erede beneficiario non è soltanto responsabile limitatamente al valore dei beni pervenutigli, ma è altresì debitore limitatamente a quel valore (p. 185).

(13) In giurisprudenza per l'affermazione che nella società in accomandita semplice l'intromissione nell'amministrazione (anche di quella interna) della società da parte degli accomandanti comporta la perdita della limitazione della loro responsabilità con una equiparazione — sotto questo profilo — ai soci accomandatari cfr.: Cass. 28 giugno 1997 n. 5790, in questa *Rivista*, 1997, II, 2737, con nota di VIDIRI, *Soci accomandatari e amministrazione della società in accomandita semplice*.

(14) Per l'assunto che il chiamato all'eredità che abbia accettato con beneficio di inventario assuma la qualità di erede, *ex plurimis*: Cass. 20 dicembre 2001 n. 16046; Cass. 23 giugno 1992 n. 7695, che precisa altresì come da parte del suddetto erede non sia ammessa una rinuncia all'eredità ma solo al limite di responsabilità *intra vires hereditatis*, come espressamente previsto dall'art. 490, ultima parte, c.c.

(15) Cfr. Cass. 15 aprile 1992 n. 4633 cui *adde*: Cass. 16 novembre 1994 n. 9690 (pur essa citata nella motivazione della sentenza in commento), la quale, pur ribadendo che l'erede può essere convenuto in giudizio dai creditori del *de cuius* che propongano azioni di accertamento o di condanna, statuisce anche che l'erede beneficiario non possa — una volta che abbia eseguito la pubblicazione prevista dall'art. 498, comma 3, c.c. — essere assoggettato ad esecuzione forzata

ad agire o a resistere in ordine alle pretese destinate ad incidere sul patrimonio ereditario, quali sono quelle erariali (16); che può essere azionato nei confronti dell'eredità beneficiata, nella persona dell'erede o del curatore preposto alla liquidazione dell'eredità stessa, il diritto alla stipulazione di un contratto definitivo scaturito da un preliminare concluso, a suo tempo, dal *de cuius*, non essendovi motivi per escludere dal novero degli obblighi da adempiere anche quelli aventi titolo nel negozio di cui agli art. 1351 e 2932 c.c. (17).

2. La decisione, oggetto di queste note, ha ritenuto anche che gli atti di ordinaria amministrazione — tra i quali ha incluso la riassunzione di giudizi amministrativi o di altra natura intrapresi dal *de cuius* o la gestione dell'impresa commerciale relativa all'azienda caduta nell'eredità — non comportano la decadenza dal beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 483 c.c.

Questa disposizione — che trova la sua ratio nella legittimazione dell'erede beneficiario ad amministrare i beni del *de cuius* e nell'esigenza che tale amministrazione abbia una funzione conservativa perché funzionalizzata al soddisfacimento dei creditori ereditari e dei legatari — stabilisce che decade dal beneficio di inventario l'erede se aliena o sottopone a pegno o ad ipoteca i beni ereditari o transige relativamente ad essi, senza l'autorizzazione del giudice (18).

L'indicata finalità, sottesa alla norma codicistica, spiega perché la sua applicazione sia stata da sempre estesa al di là del suo tenore letterale sino a comprendere tutti quegli atti che, per rientrare nella categoria dei negozi dispositivi (quali, ad esempio, la permuta, la rinuncia traslativa, la costituzione di servitù e di altri diritti reali) presentano — come quelli nella norma stessa previsti — un pericolo, seppure potenziale, per l'integrità del patrimonio ereditario (19).

Alla stregua di quanto sinora esposto, e con riferimento all'esercizio dell'impresa commerciale cui hanno rivolto il loro esame anche i giudici di legittimità, va precisato che quando nel patrimonio ereditario è compresa un'azienda, nella gestione dell'impresa l'erede beneficiario deve distinguere gli atti di ordinaria amministrazione — quale, ad esempio, la vendita delle merci oggetto della produzione dell'impresa stessa — dagli atti dispositivi o di straordinaria amministrazione quale, ad esempio, la vendita di un ramo della stessa azienda — per assoggettare solo questi ultimi alla preventiva autorizzazione del giudice, pena la decadenza dal beneficio d'inventario (20). A tale riguardo è opportuno, però, evidenziare come in tema di attività di impresa, il criterio discrezionale tra « ordinaria » e « straordinaria » amministrazione non può ritenersi quello di natura cosiddetta « conservativa » o « prudenziale » dell'atto posto in essere (criterio da seguire in relazione all'amministrazione del patrimonio degli incapaci) dovendosi, invece, ai fini della qualificazione dell'atto adottare un criterio relativistico, fondando cioè l'indicata distinzione sulla relazione, appunto, in cui

(neanche con riferimento ai beni caduti in successione), dovendosi procedere alla liquidazione dei beni ereditari nei modi previsti dagli art. 499 ss. c.c.

(16) Cfr. in questi termini: Cass. 9 gennaio 1999 n. 123, in *Vita not.*, 1999, II, 1337; e Cass. 19 novembre 1997 n. 11517, in *Giur. it.*, 1998, I, 1, 1066, che hanno riconosciuto anche una legittimazione concorrente del curatore nominato ai sensi dell'art. 508 c.c., cui *adde*, Cass. 2 giugno 1992 n. 6683, in questa *Rivista*, 1993, I, 91, secondo cui la nomina del curatore ex art. 509 c.c. priva gli eredi dell'amministrazione dei beni ma non della capacità a stare in giudizio quali soggetti subentrati (nel lato attivo e passivo) nei rapporti del *de cuius*, con la conseguenza che il curatore non ha il potere di impugnare la sentenza pronunciata in un giudizio a cui non abbia partecipato.

(17) Così Cass. 30 gennaio 1995 n. 1087, in *Riv. dir. civ.*, 1997, II, 359.

(18) Per una esauriente individuazione degli atti abbinabili all'autorizzazione e di quelli che l'erede può compiere ma che non possono, in ogni caso, essere autorizzati (ad esempio: donazione, remissione del debito, rinuncia all'azione di nullità di una vendita compiuta dal *de cuius*), cfr. FERRI, *op. cit.*, 355.

Non sempre però si riscontra una uniformità di opinioni sull'ambito di operatività dell'art. 493 c.c., essendosi, ad esempio, ritenuto che la cessione dell'eredità si sottrae a tale norma (GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 465 s.) ed essendosi anche sostenuta l'opposta tesi (NATOLI, *op. cit.*, 240 s.).

(19) Ritiene che l'autorizzazione soddisfi in primo luogo un interesse dell'erede beneficiario (e solo indirettamente quello dei crediti ereditari e legatari) FERRI, *op. cit.*, 354, il quale osserva al riguardo come munirsi dell'autorizzazione costituisca per l'erede beneficiario un onere (il cui adempimento impedisce la decadenza) e che, per definizione, l'onere è posto nell'interesse dello stesso onerato.

*Contra*, invece, e cioè per l'assunto che l'autorizzazione sia posta nell'interesse precipuo dei creditori e legatari, CICU, *op. cit.*, 289; BIANCA, *op. cit.*, 472.

(20) Cfr., sul punto, Cass. 29 gennaio 1966 n. 356, in questa *Rivista*, 1967, I, 812, citata in motivazione.

l'atto stesso si pone con la gestione « normale » (e, quindi, « ordinaria ») del tipo di impresa di cui si tratta (in considerazione anche delle sue dimensioni) (21).

Come ha precisato la sentenza annotata, la decadenza dal beneficio d'inventario può essere fatta valere soltanto dai creditori ereditari e dai legatari. Tale assunto trova espressa enunciazione nel disposto del comma 4 dell'art. 505 c.c., che è stato in dottrina inteso come norma di ampia portata, suscettibile di valere non solo per le ipotesi di decadenza, di cui allo stesso art. 505 c.c., ma anche per altre ipotesi quali quelle degli art. 493 e 494 c.c. (22).

GUIDO VIDIRI

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. trib. — 12 marzo 2003 n. 3608 — Pres. Finocchiaro A. — Est. Marinucci — P.M. Cafiero (concl. conf.) — Mancini e a. (avv. Lanzillotta) c. Amm. finanziaria dello Stato (Avv. gen. St).

(Cassa Comm. trib. rg. Roma 1° ottobre 1998 n. 121/21).

[4440/96] Imposte in genere - Esenzioni ed agevolazioni - Agevolazioni varie - Acquisto della « prima casa » - Benefici fiscali previsti dagli art. 1 l. n. 168 del 1982 e 2 d.l. n. 12 del 1985 - Spettanza - Condizioni - Destinazione dell'immobile a propria abitazione - Realizzazione - Termine - Conseguente termine di decadenza dell'azione dell'amministrazione finanziaria - Decorrenza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, disciplina dell'imposta di registro, art. 74; l. 22 aprile 1982 n. 168, misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, art. 1; d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, t.u. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, art. 76).

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali per l'acquisto della « prima casa », previsti dall'art. 1, comma 6, l. 22 aprile 1982 n. 168 e dall'art. 2, comma 1, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12 (convertito, con modificazioni, nella l. 5 aprile 1985 n. 118), in favore dell'acquirente di immobile destinato ad abitazione « non di lusso », possono essere conservati a condizione che il contribuente realizzi l'intento — dichiarato nell'atto di acquisto — di destinare l'immobile a propria abitazione entro il termine triennale di decadenza stabilito (ex art. 74 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, poi art. 76 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) per l'esercizio del potere di accertamento dell'ufficio. Di conseguenza, deve ritenersi che il detto termine decadenziale dell'azione dell'ufficio inizi a decorrere dal momento in cui l'intento del contribuente sia rimasto definitivamente ineseguito, e quindi — giacché il termine a disposizione del contribuente non potrà essere giammai più ampio di quello in sé previsto per i controlli — al massimo dalla scadenza del triennio dalla registrazione dell'atto (1).

(Massima ufficiale).

(Omissis). — 2.1. A sostegno del ricorso, con due motivi, i contribuenti deducono violazioni di legge perché:

a) il termine di prescrizione del credito, che si compie con il decorso di dieci anni dal definitivo accertamento dell'imposta, è ben altra cosa rispetto al termine stabilito dall'art. 76 del quale, ove decorra inutilmente, produce la decadenza del diritto;

b) il provvedimento di decadenza dalle agevolazioni emesso dall'ufficio finanziario, contestualmente all'avviso di liquidazione, per non aver i ricorrenti adibito l'immobile a propria abitazione, è un atto altrettanto arbitrario e privo di fondamento.

(21) In giurisprudenza per la statuizione che nell'esercizio dell'impresa gli atti di straordinaria amministrazione debbano essere individuati con un criterio distinto da quello riguardante il patrimonio degli incapaci, v., tra le altre: Cass. 18 ottobre 1997 n. 10229, in *Foro it.*, 1999, I, 292, cui *adde* Cass. 9 novembre 1994 n. 9296, in *Soc.*, 1995, 368, con nota di BATTI, *L'attività di gestione nel potere di rappresentanza dell'amministratore di s.a.s.*, secondo cui la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione deve tenere conto dell'incidenza dell'atto sugli elementi costitutivi dell'impresa e dei suoi effetti sulla possibilità di esistenza della impresa stessa.

(22) Cfr., in tali sensi, GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 490 s. *Contra*, però, MOSCARINI, *op. cit.*, 130.

2.2. Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.

La l. 22 aprile 1982 n. 168, recante misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa, favorisce, con l'art. 1, comma 5, fino al 31 dicembre 1983, l'acquisto della cosiddetta « prima casa », sottoponendolo all'imposta proporzionale di registro con aliquota inferiore (due per cento) a quella in via generale stabilita per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso, nonché alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa; subordina il trattamento agevolato alla destinazione ad abitazione non di lusso del fabbricato o della porzione di fabbricato oggetto del trasferimento, alla qualità del venditore di persona fisica che non agisca nell'esercizio d'impresa, arte o professione, ed inoltre a specifica dichiarazione che il compratore, sempre persona fisica, deve inserire nell'atto, circa la mancanza di possesso di altro immobile ad uso abitativo nel comune di residenza ed in quello (se diverso) di svolgimento della propria attività prevalente, il mancato godimento in altra occasione dello stesso beneficio, l'intento di adibire il bene acquistato a personale abitazione; in caso di dichiarazione « mendace » prevede la debenza delle imposte nella misura ordinaria ed una soprattassa del trenta per cento. Queste agevolazioni, è opportuno ricordare sono state reintrodotte, con alcune varianti, dall'art. 2, comma 1, d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, conv., con mod., in l. 5 aprile 1985 n. 118, e dalle successive disposizioni di proroga, poi dall'art. 3 l. 31 dicembre 1991 n. 415, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 4, della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dalla relativa nota n. 2-bis, aggiunti dall'art. 16 d.l. 22 maggio 1993 n. 155, conv., con mod., in l. 19 luglio 1993 n. 243, e più volte riformulati (v. art. 3, comma 131, l. 28 dicembre 1995 n. 549 ed art. 7, comma 6, l. 23 dicembre 1999 n. 488).

La Cassazione, a sezioni unite, sul quesito se l'iniziativa dell'ufficio del registro, rivolta a denunciare il mendacioso dell'acquirente e la perdita dei benefici in precedenza automaticamente accordati sulla scorta delle sue dichiarazioni, nonché a liquidare le ulteriori imposte e le soprattasse, sia soggetta a decadenza triennale, ai sensi dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, e delle analoghe disposizioni dell'art. 76, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (prima delle modificazioni apportate dall'art. 3, comma 135, l. 28 dicembre 1995 n. 549 e dall'art. 24 l. 18 febbraio 1999 n. 28), ovvero a prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 76 di detto d.P.R. n. 634 del 1972, o dell'analogo norma dell'art. 78 di detto d.P.R. n. 131 del 1986, ha statuito con sentenza 1196/S.U. del 21 novembre 2000 che l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro con aliquota ordinaria e connessa soprattassa, a carico del compratore di un immobile abitativo che abbia indebitamente goduto, in sede di registrazione del contratto, del trattamento agevolato di cui all'art. 1, comma 6, l. 22 aprile 1982 n. 168, è soggetto a termine triennale di decadenza, ai sensi e nel vigore dell'art. 74, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (corrispondente all'art. 76, comma 2, del successivo d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), a partire dalla data in cui l'avviso può essere emesso, e cioè dal giorno della registrazione, quando i benefici non spettino per la falsa dichiarazione, nel contratto, dell'indisponibilità di altro alloggio o della mancata fruizione in altra occasione dell'agevolazione, e per l'enucleazione, nel contratto stesso, di un proposito di utilizzare direttamente il bene a fini abitativi già smentito da circostanze in atto, oppure, quanto detto enunciato proposito, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, dal giorno nel quale si sia verificata quest'ultima situazione.

2.3. Fermo restando che i benefici fiscali, previsti dall'art. 1, comma 6, l. 22 aprile 1982 n. 168, per l'acquisto della prima casa, possono essere conservati soltanto se l'acquisto sia seguito dalla effettiva realizzazione della destinazione dell'immobile acquistato ad abitazione propria (Cass. 21 dicembre 1998 n. 12737). Tuttavia, la stessa legge non prevede un termine perentorio entro il quale tale destinazione debba essere realizzata.

La l. n. 168 del 1982, nel prevedere, all'art. 1, comma 6, la possibilità per l'amministrazione di procedere a verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti per fruire di tali agevolazioni, con eventuale revoca degli stessi, non fissa alcun termine al riguardo (Cass. 23 luglio 1999 n. 7947). Tuttavia, in tema di imposta di registro, l'indagine sulla individuazione del termine di decadenza del potere in esame va condotta con riguardo alla normativa vigente in detta materia all'epoca della registrazione, nella specie, il d.P.R. n. 634 del 1972, che all'art. 74, peraltro riprodotto quasi integralmente dall'art. 76 del successivo d.P.R. n. 131 del 1986, concernente la nuova disciplina dell'imposta di registro regola varie ipotesi di decadenza, prevedendo, al comma 2, n. 1, relativamente agli atti già presentati per la